

## Quesito in merito allo stoccaggio del bitume

In relazione all'incontro presso questa Amministrazione ed alla nota con la quale sono stati richiesti chiarimenti in merito all'assoggettabilità dello stoccaggio dei bitumi al regime di cui alla legge 35/2012, si chiarisce quanto segue:

- gli articoli 57 e 57 bis della legge 4 aprile 2012, n° 35, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 69 della Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2012 n° 82, di conversione del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” hanno individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate, con decorrenza dal 10 febbraio 2012, dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i depositi costieri, d'intesa con le Regioni interessate;
- alla lettera b) dei già citati articoli sono individuati quali impianti strategici i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
- le modifiche da sottoporre ad autorizzazione sono quelle indicate all'articolo unico, comma 56 della legge 239/2004;
- l'articolo unico, comma 8, lettera c) della legge 239/2004 definisce “oli minerali” i greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel;
- il decreto legislativo n. 48/2010 di recepimento della direttiva 2008/118/CE del 16/12/2008 che ha ristrutturato il quadro comunitario delle accise, ha introdotto la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità in sostituzione del termine “oli minerali”, lasciando però inalterato il regime dei prodotti sottoposti ad imposta di consumo, quale il bitume.
- il decreto legislativo in corso di perfezionamento, con il quale si dà attuazione alla direttiva 2009/119/CE del 14 settembre 2009 che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, cita esplicitamente il bitume nelle tipologie di prodotti definite nell'allegato B, punto 4, del regolamento (CE) n. 1099/2008.

Per quanto sopra premesso, si conferma quanto già anticipato verbalmente circa l'assoggettabilità dello stoccaggio del bitume al regime autorizzativo di cui alle leggi sopra citate.

Si ribadisce che, nel caso di istanze per le quali sono già in corso procedimenti istruttori presso le Regioni o le Province, questa Amministrazione, nel ricevere la documentazione relativa, da inviare al Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento Energia,

Direzione Generale Sicurezza degli Approvvigionamenti e delle Infrastrutture Energetiche, Divisione IV, Via Molise n.2, 00187 Roma, riceverà l'istruttoria già svolta in sede locale per consentire la conclusione del procedimento nel più breve tempo possibile.